

IPOTESI DI ACCORDO

Il giorno 24 marzo 2005

Tra

POSTE ITALIANE S.p.A.

e

SLC-CGIL, SLP-CISL, UIL-POST, FAILP-CISAL, SAILP-CONFESAL, e UGL-COMUNICAZIONI

Premesso che:

- il CCNL stipulato in data 11 luglio 2003, ha previsto all'art. 80, punto I, una durata biennale della parte retributiva, fino al 31 dicembre 2004;
- le Parti intendono definire l'assetto retributivo per il biennio 2005-2006 secondo i principi del Protocollo 23 luglio 1993 ed in coerenza con i tempi previsti dallo stesso CCNL ;
- le Parti convengono sul fatto che il contesto attuale e potenziale sia di tipo economico che regolamentare richieda l'esigenza di operare una serie di scelte responsabili che, tenendo conto delle esigenze dei lavoratori e dell'azienda, operino in una logica di compatibilità economica complessiva;
- in tal senso si danno atto che i positivi risultati economici prodotti dall'Azienda costituiscono elemento di apprezzamento nella complessiva dinamica del confronto, convenendo sulla necessità che il percorso di efficientamento e sviluppo di Poste Italiane debba essere proseguito in tempi rapidi;
- tale impegno condiviso è coerente con la necessità di garantire gli obiettivi di stabilità e di certezza delle regole nell'attuale fase di consolidamento e sviluppo dell'azienda;
- in tale contesto, una chiara e celere definizione del tema connesso al rinnovo della parte economica del CCNL costituisce fattore rilevante per proseguire nel complessivo processo di crescita di Poste Italiane

Si conviene quanto segue.

1) Criteri di definizione degli incrementi economici

Le Parti convengono che gli interventi di incremento previsti nella presente intesa sono caratterizzati dai seguenti criteri di riferimento:

- Recupero dell'inflazione del biennio precedente 2003-2004 all'interno di un quadro di performance aziendali positive pari a € 14,62 medi pro-capite
- Incrementi Biennio 2005-2006, pari a € 65,81 medi pro-capite.

E' prevista inoltre la rivalutazione degli istituti contrattuali relativi al sistema di refezione ed all'indennità di cassa, secondo criteri, modalità ed importi definiti ai punti successivi.

2) Minimi tabellari

Al personale in servizio competono, in relazione al livello di inquadramento, i trattamenti annui lordi, tempo per tempo vigenti, di cui all'allegato 1) alla presente intesa.

Tali trattamenti vengono riconosciuti secondo le cadenze previste dallo stesso allegato al personale in servizio a ciascuna delle predette date.

Le Parti convengono che in occasione del prossimo rinnovo si procederà alla verifica e all'eventuale conguaglio dell'effettivo scostamento tra l'inflazione reale del biennio 2005-2006 e gli incrementi riconosciuti.

3) Indennità di cassa

A decorrere dal mese di maggio 2005, l'indennità prevista dall'art. 68 del CCNL, viene stabilita nella misura lorda mensile di € 89,24, pari a € 3,43 giornalieri.

Si conviene inoltre che, sempre a decorrere dal mese di maggio 2005, l'indennità di cassa di cui all'art. 68 del vigente CCNL viene riconosciuta in misura intera alle risorse individuate al punto 2) lettera a) (addetti agli sportelli degli Uffici Postali retti da personale non Quadro), ferme restando le condizioni organizzative previste dal punto 1) del citato articolo.

4) Sistema di refezione

A decorrere dal mese di maggio 2005 il valore del trattamento previsto dall'art. 78 del CCNL, punto 1), viene stabilito nella misura di € 4,00 giornalieri, ferme restando le condizioni previste dal medesimo articolo.

A decorrere dal mese di maggio 2005, il valore dell'importo previsto dall'art. 78 del CCNL, punto 2), viene stabilito nella misura lorda mensile di € 26,00; tale importo non è utile ai fini della retribuzione indiretta e differita, ivi compreso il trattamento di fine rapporto.

Viene inoltre riconosciuto un importo una-tantum a titolo di competenze contrattuali arretrate secondo la tabella allegata (all.2) con le competenze del mese di maggio 2005.

Tali somme vengono corrisposte esclusivamente al personale con contratto a tempo indeterminato e contratto di apprendistato in servizio alla data di sottoscrizione del presente accordo e non concorrono ai fini della retribuzione indiretta e differita, ivi compreso il trattamento di fine rapporto.

Per Poste Italiane S.p.A.

per le OO.SS.

SLC-CGIL

SLP-CISL

UIL POST

FAILP-CISAL

SAILP-CONFSAI

UGL COMUNICAZIONI